

# COMUNE DI ROCCAGORGA

PROVINCIA DI LATINA



## REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI INSEGNE NEL CENTRO STORICO



## INDICE

ART. 1 .....	3
ART. 2 .....	3
ART. 3 .....	3
ART. 4 .....	3
ART. 5 .....	3
ART. 6 .....	3
ART. 7 .....	3
ART. 8 .....	3
ART. 9 .....	3
ART. 10 .....	3
ART. 11 .....	3
ART. 12 .....	3
ART. 13 .....	4
ART. 14 .....	4
ART. 15 .....	4
ART. 16 .....	4
ART. 17 .....	4
ART. 18 .....	4
ART. 19 .....	4
ART. 20 .....	4
ART. 21 .....	4
ART. 22 .....	4
ART. 23 .....	4
ART. 24 .....	4
ART. 25 .....	5
ART. 26 .....	5
ART. 27 .....	5
ART. 28 .....	5
ART. 29 .....	5
ART. 30 .....	5
ART. 31 .....	5



#### **Art. 1**

È vietata l'installazione di insegne su edifici vincolati ai sensi della legge n. 1089, art. 22 del 1° giugno 1939.

#### **Art. 2**

Le insegne devono, di norma, essere installate nelle aperture delle attività interessate.

#### **Art. 3**

Le insegne devono contenere il solo nome o marchio del negozio e solo se non chiaramente deducibile da questo, anche il tipo di attività.

#### **Art. 4**

È prescritto l'uso dei materiali (pietra, legno, metallo, vetro e cristallo).

#### **Art. 5**

Ogni attività non può esporre più di un'insegna.

#### **Art. 6**

Non è consentito l'uso di alluminio anodizzato, materie plastiche e simili.

#### **Art. 7**

I colori dovranno essere in armonia con quello della facciata prescritto dal piano del colore o, in assenza di questo, con quello esistente.

Non potranno comunque essere proposti colori brillanti o cromaticamente vincenti rispetto all'armonia globale dell'intorno urbano.

#### **Art. 8**

Le insegne, non possono, in alcun caso, occultare segnaletica comunale, monumenti o quanto altro il Comune a suo insindacabile giudizio vorrà salvaguardare.

#### **Art. 9**

Non è consentita l'apposizione di elementi di arredo pubblicitario perpendicolare alla facciate, salvo i casi di pubblico interesse (farmacie, uffici postali, punti telefonici, monopoli, orologi, ecc.).

#### **Art. 10**

Le targhe, indicanti qualsiasi tipo di attività esercitata, possono essere apposte lateralmente nella porta d'ingresso o ai battenti della porta stessa. Non devono superare i 600 cmq.

Derogabili, per casi speciali, con parere motivato dalla commissione edilizia comunale.

#### **Art. 11**

Non è consentito alcun inserimento di elementi di paesaggio urbano e di arredo pubblicitario sui tetti, terrazzi e balconi.

Non è consentito, inoltre, installare elementi su piedritti, archi o architravi delle aperture delle superfici murarie.

#### **Art. 12**

Non è consentito apporre messaggi pubblicitari su sostegni che coinvolgono spazi pubblici (marciapiedi, slarghi, ecc.)



### **Art. 13**

È consentito il restauro conservativo o la ricostruzione di insegne o scritte che abbiano un carattere storicamente consolidato (non posteriore al 1960), anche se le loro dimensioni superino quelle stabilite dall'art. 14.

### **Art. 14**

Le dimensioni non devono essere orizzontalmente superiori al 70% della luce della porta (escluse finestre e vetrine) e comunque non superiore a cm 200.

L'altezza non potrà essere superiore al 30% della lunghezza, con un massimo di cm. 60.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione comunale, di controllarne l'ammissibilità, anche in funzione della geometria del prospetto sul quale l'insegna va collocata.

### **Art. 15**

La forma dovrà essere rettangolare, salvo proposte in armonia con qualche particolarità stilistica dell'edificio interessato.

### **Art. 16**

Per le insegne apposte sugli imbotti, è prescritto uno spessore (comprensivo dell'eventuale rilievo dello scritto) non superiore a cm. 10.

### **Art. 17**

Per le insegne interne all'apertura è prescritto uno spessore non superiore a cm. 5.

### **Art. 18**

Per le insegne apposte nell'arco delle aperture, l'altezza massima è determinata dalla saetta.

### **Art. 19**

Per tutte le altre insegne lo spessore non dovrà essere superiore a 12 cm. corrispondente alla massima sporgenza delle lettere.

### **Art. 20**

I caratteri dell'insegna, salvo il marchio, dovranno essere scelti tra quelli stabiliti dal presente regolamento.

### **Art. 21**

Sono consentite iscrizioni dipinte sul muro, ma con le stesse dimensioni stabilite dagli articoli precedenti.

### **Art. 22**

Sono vietate le insegne luminose.

Sono ammesse quelle a luce frontale o al negativo su caratteri in rilievo o a distacco.

### **Art. 23**

È consentita l'installazione di tende protettive agli ingressi, purché incassate negli imbotti e con estensione massima pari alla metà della lunghezza dell'apertura, fermo restando le disposizioni cromatiche delle insegne.

### **Art. 24**

Non è consentita la realizzazione di pensiline e tettoie di qualsiasi tipo e natura.



#### **Art. 25**

Non è consentito esporre l'insegne rovesciate.

#### **Art. 26**

Non è consentita l'installazione di bacheche, per enti, associazioni e partiti politici, fermo restando che l'Amministrazione comunale deve provvedere all'individuazione di uno spazio per tale installazione, impegnandosi ad apporvi un congruo numero di bacheche uguali, al fine di avere una visione armonica nel contesto dell'arredo urbano.

#### **Art. 27**

Per gli elementi di arredo pubblicitario, è consentita l'affissione solo negli spazi prescelti dall'Amministrazione comunale e nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di affissioni.

#### **Art. 28**

La collocazione dell'insegna va proposta e discussa con l'Amministrazione comunale, attraverso una richiesta in carta legale e disegni raffiguranti l'insegna singola, in scala minima 1:5 ed in scala minima 1:100 sulla facciata, allegando anche una fotografia a colori della facciata stessa.

#### **Art. 29**

Le insegne, oggi presenti, non rispondenti, dovranno essere rimossi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Coloro che provvederanno prima del tempo fissato non dovranno pagarne la tassa fino al raggiungimento del tempo stabilito.

#### **Art. 30**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 31**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.